

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

Parte ricorrente premette che il 10/11/1986 sottoscriveva quattro buoni fruttiferi postali ordinari dell'importo di £ 1.000.000,00 ciascuno, emessi utilizzando i moduli cartacei della serie "P" e sul cui *retro* era apposta sia la dicitura "serie Q/P", sia un'ulteriore timbro "difficilmente leggibile" che non consente di comprendere i tassi di interesse applicabili; il 17/11/2016 si recava presso l'ufficio dell'intermediario per richiedere il rimborso dei predetti buoni, ricevendo in tale occasione l'importo complessivo di € 25.738,20.

Ciò premesso, evidenzia che l'intermediario aveva provveduto a liquidare i titoli in questione applicando i rendimenti della serie "Q", istituita dal D.M. del 13/6/1986, seppur gli stessi dovessero essere liquidati, per i primi venti anni, secondo l'originaria tabella recante i rendimenti della serie "P", essendo solo tale stampigliatura effettivamente leggibile (cita Collegio di Milano, decisioni n. 5553/2018 e 14992/2018, Collegio di Bari, decisione n. 5030/2019).

Analoghe considerazioni valgono con riguardo al calcolo dei rendimenti dal 21° al 30° anno, in quanto per tale periodo l'unica indicazione riportata sul retro dei titoli è quella relativa all'originaria stampigliatura, la quale prevedeva il riconoscimento della somma di "lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Ritiene che la mancata modifica del rendimento per gli ultimi 10 anni abbia ingenerato nei suoi confronti un legittimo affidamento sul fatto che i buoni dovessero essere liquidati secondo le indicazioni in essi contenute, tenuto conto della loro emissione successivamente rispetto all'entrata in vigore del D.M. del



13/6/1986 (cita Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007, Collegio di Roma, decisioni n. 8791/2017, 8049/2018, 11917/2017, Collegio di Bari, decisioni n. 7783/2018, 1065/2019, Collegio di Bologna, decisioni n. 11706/2017, 11696/2017, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017).

Parte ricorrente chiede quindi di condannare l'intermediario:

*“- a rideterminare l'importo da liquidare in favore [della parte ricorrente] in riferimento ai B.F.P. “serie P (successivamente serie Q/P)” n. 000.184; n. 000.185; n. 000.186 e n. 000.187, sottoscritti in data 10 novembre 1986, secondo le originarie indicazioni della “serie P” riportate sul verso dei titoli, relativamente all'intero periodo di rendimento dei buoni;*

*- a corrispondere [alla parte ricorrente] le ulteriori somme [alla stessa] dovute che, al netto degli oneri fiscali, ammontano a complessivi € 22.841,12 (€ 5.710,28 per ciascun buono fruttifero), salvo errori e/o omissioni, come da relazione peritale allegata, da intendersi parte integrante del presente atto, oltre interessi legali dalla data di rimborso dei buoni fruttiferi postali fino all'effettivo soddisfo.*

*Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.*

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma che i buoni fruttiferi postali in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che gli stessi sono rimborsati “a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, cui i rapporti erano stati trasferiti.

Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.

I buoni in esame appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli, ovvero: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie “P”. Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie “Q” aveva utilizzato i moduli della serie “P”, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei “nuovi tassi”, e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai “nuovi tassi” e non anche alle “somme complessivamente dovute”, derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte dei sottoscrittori, in quanto gli stessi conoscevano “tutti” i rendimenti dei buoni, ovvero avrebbero potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, S.U., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente *“una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa”*.

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963/2019, S.U., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell’impianto normativo che regola l’emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la *“misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie”*, ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019 (cita plurimi Precedenti ABF e giurisprudenziali).

Chiede quindi di rigettare il ricorso, in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli in quanto il nuovo timbro apposto sarebbe *“difficilmente leggibile”*.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei titoli sono relative ai buoni fruttiferi della serie “P”, in vigore dal 1/7/84 al 30/6/86. Sul fronte dei titoli risulta l’indicazione della serie “Q/P”; sul retro, invece, risulta praticamente illeggibile il timbro con cui sarebbero stati modificati i rendimenti dei buoni.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, conformandosi all’orientamento condiviso dai Collegi ABF, che qualora manchi un’indicazione specifica del differente rendimento del titolo o l’eventuale timbro presente sul buono risulti di scarsa leggibilità, devono applicarsi le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell’affidamento dei sottoscrittori (in tal senso, cfr. Coll. Bari, dec. n. 1170/2020). Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020, seppur limitatamente al rendimento relativo al periodo dal 21° anno al 30° anno.

La domanda merita, pertanto, di essere accolta.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS